



COMUNE DI NEPI

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N.
Data di registrazione

22
17/03/2017

OGGETTO: PROCESSIONARIA DEL PINO" E "PROCESSIONARIA DELLA QUERCIA"

SETTORE 1 TECNICO URBANISTICA-AMBIENTE

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Considerato che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della "Processionaria del pino" Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive;

Ritenuto necessario, pertanto, intervenire sia a titolo preventivo che a titolo difensivo nei confronti dell'insetto di che trattasi;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Considerato che gli interventi ed i trattamenti contro la "Processionaria del pino" possono essere effettuati anche su aree private, a cura e spese dei proprietari;

Visto il D.M. 30/10/2007;

Visti gli artt. 54 e 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 50, 5° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 117 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 16/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

1. A tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in

gestione aree verdi private sul terreno comunale di effettuare **ogni anno, entro la fine del mese di marzo**, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà al fine di accertare la presenza di "nidi" della "Processionaria del pino" Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;

2. dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del lepidottero: pino silvestre (*Pinus sylvestris*), pino nero (*Pinus nigra*), pino strobo (*Pinus strobus*), senza però trascurare altre aghifoglie, quali - a titolo esemplificativo - cedro dell'Himalaya (*Cedrus deodora*), cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*) e larice (*Larix decidua*);

3. nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al punto 1., venisse riscontrata la presenza di "nidi" di "Processionaria del pino", gli stessi soggetti obbligati dovranno **immediatamente** intervenire operando la **rimozione e la distruzione** di tali nidi, rivolgendosi a ditte specializzate.

4. Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali ("bruchi") dell'epidottero, i medesimi soggetti obbligati di cui al punto 1. dovranno attivarsi per attuare gli **interventi di lotta microbiologica e/o chimica**;

AVVISA

La cittadinanza:

- che le spese per gli interventi di cui sopra sono a totale carico della proprietà interessata;
- che è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria sulla pubblica via e di conferire agli stessi allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana, nonché di trasportarli presso la piattaforma ecologica.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° e art. 5 comma 3° della Legge n. 241 /1990 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amm.vo Regionale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza per i provvedimenti di competenza:

- alla Polizia Locale del Comune Nepi;
- all'A.S.L. di Civita Castellana - Dipartimento di Prevenzione Medica - Servizio Igiene e Sanità
- Alla Stazione Carabinieri Forestale di Civita Castellana (VT).

Sindaco
SOLDATELLI PIETRO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)